

**Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13/05/2015) 24-09-2015, n. 38794**

**Condotta omissiva e responsabilità**

Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 23.9.2014 ha rigettato, per quanto ancora interessa, la richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro probatorio un'area in loc. (OMISSIS), composta di più lotti, alcuni dei quali (p.lle 1940, 141, 1943, 1948, 1928, 1934, 1937) intestati ad A. P., in relazione all'ipotesi di attività di gestione di rifiuti non autorizzata a lei provvisoriamente contestata in concorso con altri ( art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2).

Secondo il Tribunale, le fotografie allegate al fascicolo delle indagini evidenziavano l'accumulo indiscriminato del materiale proveniente da escavazione mescolato a scarti di lavorazione e/o demolizione, terreno vegetale compattato pneumatici usurati, con l'innalzamento del livello originario della superficie dei terreni al fine di facilitare l'ingresso nelle aree di cantiere, il che aveva reso necessariamente fruibile il materiale accumulato in capo ai proprietari, evidenziando altresì una loro consapevolezza in ordine all'esistenza stessa del materiale sopra illustrato. Ha poi inoltre considerato inconferenti le eccezioni difensive rispetto al problema centrale del mancato adempimento da parte dei ricorrenti delle procedure previste per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla lavorazione edile.

Il difensore ricorre per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento al fumus del reato di discarica. Premette che il Tribunale ha confuso la posizione dei vari soggetti istanti nelle varie autonome domande di riesame per fatti diversi, osservando che nella proprietà A. dall'accertamento risulta solo qualche pneumatico, un pò di plastica e qualche mucchietto di inerti a bordo strada, di ignota provenienza. Rileva inoltre che i giudici di merito non hanno spiegato a quale terreno si riferisce l'accumulo indiscriminato del materiale descritto nè quale sarebbe la condotta illecita del proprietario, a cui non si può certo addebitare, come affermato in giurisprudenza, un dovere continuo di vigilanza sul fondo per evitare lo scarico di materiali da parte di altre persone.

**Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma "commissiva" (cfr. Sez. Un., sent. n. 12753

del 1994, Zaccarelli; Sez. 1A, sent. n. 7241 del 1999, Pirani). Ne consegue che essi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza. Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato di cui alla contestazione la mera consapevolezza da parte del possessore di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto. Nel nostro sistema penale, infatti, una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'art. 40 c.p. , comma 2, e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Peraltro, un comportamento meramente omissivo non è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto illecito altrui (cfr.tra le varie, cass. Sez. F, Sentenza n. 44274 del 13/08/2004 Ud. dep. 12/11/2004 Rv. 230173; Sez. 3, Sentenza n. 32158 del 01/07/2002 Ud.dep. 26/09/2002 Rv. 222420; più di recente, v. Sez. 3, Sentenza n. 40528 del 10/06/2014 Ud. dep. 01/10/2014 Rv. 260754; Sez. 4, Sentenza n. 36406 del 26/06/2013 Ud. dep. 05/09/2013 Rv. 255957).

Nel caso che ci occupa, il Tribunale, pur avendo sufficientemente dato conto delle esigenze probatorie (evidenziando la strumentalità del vincolo in atto e la necessità del suo mantenimento al fine di accertare in modo scientifico la natura e le caratteristiche tecniche di quanto sequestrato anche per consentire agli organi inquirenti la predisposizione di un piano di bonifica di eventuali rifiuti pericolosi) non ha invece motivato correttamente sul fumus del reato ipotizzato a carico della proprietaria del fondo in cui sono stati rinvenuti i rifiuti, perchè lo ha ravvisato sulla base della mera "consapevolezza", da parte della A., dell'esistenza del materiale sul proprio fondo e del mancato adempimento delle prescrizioni per procedere allo smaltimento dei rifiuti, senza invece valutare circostanza, pure dedotta, dell'apertura del fondo per assenza di recinzioni e quindi della possibilità che altri potessero eseguire scarichi all'insaputa della proprietaria.

Si rende pertanto l'annullamento con rinvio perchè si provveda a motivare sul fumus considerando il predetto principio di diritto.

#### **P.Q.M.**

annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di A.P. con rinvio al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2015